



2021/07.05.01/000013
DIRA61000 - 2021/40

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO PIANIFICAZIONE

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE:
VARIANTE PARZIALE N. 14 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A
VAS, ADOTTATA CON DCC N. 11 DEL 01.03.2021 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di CAVALLERMAGGIORE ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 14 al PRG, comprensivi del documento di verifica per l'assoggettabilità a VAS – adottata con DCC n. 11 in data 01.03.2021 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e rapporto preliminare;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 1 - Progetto P.R.G.: Territorio comunale scala 1:10.000;
- Tav. 2 - Progetto P.R.G.: Concentrico scala 1:2.000;
- Tav. 3 - Progetto P.R.G.: Madonna del Pilone scala 1:2.000;
- Tav. 4 - Progetto P.R.G.: Foresto scala 1:2.000.

L'Amministrazione Comunale di Cavallermaggiore ha inteso predisporre la Variante Parziale n. 14 al fine di modificare alcune previsioni nei settori residenziale, produttivo e dei servizi.

La Variante in argomento, è finalizzata ai seguenti interventi:

- 1)Stralcio totale area residenziale R6.4
- 2)Stralcio parziale area residenziale R3.2bF
- 3)Incremento della capacità edificatoria in area residenziale R4
- 4)Riperimetrazione con ampliamento area residenziale R4MP
- 5)Riperimetrazione area residenziale R4
- 6)Individuazione area R5.16
- 7)Aggiornamento perimetro area R4 – mappale 47 fg. 29
- 8)Stralcio parziale area produttiva P1.1MP
- 9)Stralcio area a servizi 1.5/b4/01/es e riconversione in area R2
- 10)Stralcio aree 3/a1/01/es, 3/a2/01/es e 3/d/09/es e riconversione in area R4F
- 11)Stralcio aree 2/a2/01/es e 2/c1/01/es e riconversione in area R4MP
- 12)Precisazione normativa con introduzione specifico disposto per attività insediata
- 13)Norma specifica in area R2
- 14)Stralcio previsione relativa alla circonvallazione ed eliminazione art.32 bis

La previsione comporta l'integrazione e la modifica degli articoli 12, 14, 17, 31, l'eliminazione dell'art. 32 bis e l'inserimento del nuovo articolo 47 bis.

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;
- dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente alla fase di adozione preliminare e della relativa documentazione di verifica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Settore Presidio del territorio - Ufficio Pianificazione

Esaminati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la variante non presenti elementi di criticità in rapporto ad esso, fatte salve le osservazioni formulate per la previsione descritta al punto 14 - *Stralcio previsione relativa alla circonvallazione ed eliminazione art.32 bis*, in merito alla quale, per la compatibilità della variante alle disposizioni del P.T.P, si ritiene necessario debbano essere previste e ratificate azioni di concertazione tra gli Enti competenti finalizzate alla individuazione di soluzioni alternative che assicurino le funzioni di collegamenti viario a livello sovracomunale.

In merito alle verifiche effettuate dal Comune, dove viene accertato che non sono state superate, sia in termini volumetrici che di superficie, le percentuali stabilite dalle varianti generali e strutturali dei limiti dimensionali del Piano, si ritiene di evidenziare che ai sensi dell'art.17, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i., "i limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG".

A tal fine si evidenzia che l'Amministrazione Comunale deve verificare che non siano superate con una successione di varianti parziali, sia in termini volumetrici che di superficie, le percentuali stabilite.

Verificato che il Comune di Cavallermaggiore ha adottato una variante strutturale, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 4-1520 del 5.12.2000 e successivamente una seconda variante strutturale approvata con D.C.C. n.31, del 22.10.2012, di adeguamento al PAI, alle disposizioni regionali sul commercio ed alla revisione delle previsioni urbanistiche, viste le osservazioni pervenute con prot. n. 22860, in data 12.04.2021 e le disposizioni regionali in materia, si ritiene di osservare che debbano essere verificati i limiti dimensionali del piano riferiti all'ultima variante avente carattere generale, in quanto estesa all'intero territorio comunale.

La variante Strutturale 2012, che risulta essere riferita all'adeguamento PAI, alle disposizioni regionali sul commercio ed a modifiche della zonizzazione del territorio comunale, parrebbe non presentare le caratteristiche di variante generale al PRGC e pertanto si ritiene che i parametri di riferimento per le verifiche dimensionali previste all'art.17, comma 5 della L.R.56/77, debbano essere ricondotte all'ultima variante generale approvata..

A tal fine, in mancanza di specifiche precisazioni in merito, che consentano di valutare il corretto dimensionamento della variante in oggetto, si richiede al Comune di attivare le opportune indagini volte a verificarne la compatibilità con le disposizioni di legge.

Si precisa inoltre, che le valutazioni e le osservazioni sulle modifiche allo strumento urbanistico, sono state formulate sulla base delle certificazioni fornite dal Comune e la loro compatibilità è subordinata alle verifiche sopraesposte.

In riferimento agli specifici oggetti di variante, adottati dal Comune con la D.C.C. n. 11 in data 01.03.2021, si ritiene che per quanto attiene il punto 14 - *Stralcio previsione relativa alla circonvallazione ed eliminazione art.32 bis*, non sembrano rispettate le disposizioni previste dall'art. 17 comma 5, lettera b), della L.R. 56/77, in quanto la proposta pare modificare "*in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e generare statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale*".

Inoltre per quanto attiene il punto 7 - *Aggiornamento perimetro area R4 – mappale 47 fg.29*, in merito alla compatibilità con i disposti di cui all'art.17, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., devono essere soddisfatte le osservazioni puntualmente formulate, per la compatibilità della variante.

In particolare per i seguenti interventi si evidenzia quanto segue:

1) Stralcio totale area residenziale R6.4

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe V (Quinta) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

2) Stralcio parziale area residenziale R3.2bF

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe III (Terza) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

3) Incremento della capacità edificatoria in area residenziale R4

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe I (Prima) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000 e nella perimetrazione del Centro Abitato.

Il Piano territoriale della Provincia di Cuneo, all'art. 3.2 – *Aree ad alta fertilità e a forte specializzazione produttiva*, stabilisce l'indirizzo ai P.R.G. di minimizzare gli usi del territorio riduttivi della risorsa e di valorizzare viceversa i contenuti paesaggistici e fruitivi dei paesaggi agrari.

Verificati i contenuti dell'intervento in rapporto alla sua localizzazione in ambito urbano e considerato che la zona interessata risulta ricompresa nel Buffer regionale del "Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte", si ritiene che la proposta possa essere compatibile con lo strumento di pianificazione provinciale.

4) Riperimetrazione con ampliamento area residenziale R4MP

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe III (Terza) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000 e nella perimetrazione del Centro Abitato.

5) Riperimetrazione area residenziale R4

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe I (Prima) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000 e nella perimetrazione del Centro Abitato.

6) Individuazione area R5.16

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in ambito urbano compromesso e nella perimetrazione del Centro Abitato.

7) Aggiornamento perimetro area R4 – mappale 47 fg. 29

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

Pur prendendo atto che la riperimetrazione *recepisce una reale situazione vigente* (ancorchè il mappale 47 non risulta catastalmente pertinenziale ai fabbricati esistenti), si segnala che la zona non è ricompresa nella perimetrazione del Centro abitato e pertanto la proposta potrebbe configurarsi come nuovo ampliamento dell'area R4.

In tal caso, la riperimetrazione, parrebbe non essere attuabile, in quanto ai sensi dell'art.17, comma 6, *"le previsioni insediative, oggetto di variante parziale devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati"*.

Alla luce di quanto evidenziato, si richiede al Comune di effettuare le valutazioni per la compatibilità della variante ed eventualmente individuare la procedura urbanistica più appropriata per attuare la previsione in oggetto.

8) Stralcio parziale area produttiva P1.1MP

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe III (Terza) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

9) Stralcio area a servizi 1.5/b4/01/es e riconversione in area R2

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in ambito urbano e nella perimetrazione del Centro Abitato.

10) Stralcio aree 3/a1/01/es, 3/a2/01/es e 3/d/09/es e riconversione in area R4F

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe III (Terza) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000 e nella perimetrazione del Centro Abitato.

11) Stralcio aree 2/a2/01/es e 2/c1/01/es e riconversione in area R4MP

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe III (Terza) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000 e nella perimetrazione del Centro Abitato.

12) Precisazione normativa con introduzione specifico disposto per attività insediata

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade nella perimetrazione del Centro Abitato.

Si prende atto della limitata porzione di territorio sulla quale viene ammessa la modifica dell'altezza dell'edificio (37 metri) e del contesto edilizio nel quale verrà realizzato.

Tuttavia, considerato il potenziale impatto ambientale della struttura edilizia, si richiede di verificare attentamente che la deroga all'altezza introdotta con la variante sia coerente con le disposizioni dell'art. 40 delle N.T.A. ("Decoro e tutela dell'ambiente"), avendo cura di garantire il coordinamento delle costruzioni con quelle preesistenti e la corretta integrazione dei nuovi edifici nei contesti urbani e territoriali in cui essi debbono essere realizzati.

A tal fine, si suggerisce di valutare attentamente la possibilità di contenere l'altezza nei limiti previsti con deroga già richiesta in sede di variante parziale 13 per il medesimo insediamento produttivo.

13) Norma specifica in area R2


Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade nella perimetrazione del Centro Abitato.

In merito alla integrazione normativa si ritiene di rilevare che la deroga alle disposizioni previste al punto III, lettera f) delle N.T.A., possa generare problematiche sia dal punto di vista di inserimento ambientale del nuovo fabbricato con il contesto edilizio esistente e sia di interpretazione da parte degli organi preposti al rilascio del permesso a costruire.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, si suggerisce pertanto di rivedere il disposto normativo.

14) Stralcio previsione relativa alla circonvallazione ed eliminazione art.32 bis

In riferimento allo stralcio della circonvallazione si ritiene di osservare che il tracciato è individuato dal Piano Territoriale Provinciale come "*Viabilità di rilevanza provinciale in progetto*" evidenziato nella tavola di piano IGT 192 NO.



Estratto tavola IGT 192 NO

Le Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, disciplinano le infrastrutture stradali agli articoli 3.10 – Infrastrutture per la mobilità e le comunicazioni, 3.12 – Rete autostradale e 3.13 – Rete stradale.

In particolare all'art. 3.13 – Rete stradale, comma 9, viene disposto che:

9. Sono consentite soluzioni alternative che comunque assicurino le funzioni di collegamento previste dal Piano territoriale, soltanto qualora le medesime siano concertate e concordate fra gli enti competenti.

A tal fine, preso atto dell'avvio di procedimenti rivolti alla ricerca di soluzioni alternative al tracciato in progetto, si ritiene di evidenziare che lo stralcio, così come proposto, non possa essere effettuato con variante parziale e che eventuali modifiche alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale potranno essere attuate solo in ottemperanza alle disposizioni normative sopraesposte, opportunamente approvate dagli Enti competenti.

Si segnala inoltre che il tracciato viario, debba essere considerato non solo di interesse prettamente Comunale, ma abbia valenza di collegamento stradale intercomunale e pertanto la proposta pare non soddisfare le condizioni previste per le varianti parziali dalla L.R. 56/77, art. 17 comma 5, lettera b).

In riferimento alle osservazioni sopraesposte si ritiene di consigliare al Comune di individuare la procedura urbanistica più appropriata per attuare la previsione in oggetto.

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, per quanto riguarda lo stralcio della “*Variante Sud-est all’abitato di Cavallermaggiore per il collegamento della SP 20 con la SP 48*”, essendo il progetto di interesse sovracomunale inserito nel Piano Territoriale Provinciale (Tav. IGT 192no), ed inserito anche nei progetti della Società Committenza Regionale (codice: 104CC00), ritiene che sarebbe logico non stralciare l’intervento dato che le aree diventano E1 – E2 (Aree agricole di salvaguardia e di tutela), quindi sempre aree tutelate.

Si ritiene utile far presente, a titolo di collaborazione:

- a pag. 11 della Relazione al punto 3.6 l’Estratto di PRGC risulta il n.5, mentre a pag. 152 come Estratto di PRGC viene indicato il n.7 per il medesimo oggetto di variante.
- Pag. 7 della Relazione punto 3.1, si riporta “ ... (*modificate recentemente con l’emanazione della L.R. 3/2013 e 17/2013*), ...”, sono passati sette anni dalle modifiche alla L.R. 56/1977, si ritiene che il termine *recentemente* possa essere eliminato.
- Indicare/contornare su una tavola di Piano le aree sottoposte a variante con apposita simbologia per una specifica/immediata identificazione, come da prassi effettuata da altri progettisti.

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

In riferimento alla documentazione di cui in oggetto, si ritiene - per quanto di competenza – che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Nel contempo, si fa osservare all’Amministrazione Comunale che la modifica concernente la conversione di gran parte (c.a. 16.608 mq) dell’area produttiva (P1.4) in Viale Vittorio Veneto in area residenziale (R5.16) comporta l’adiacenza di aree a diversa destinazione, senza prevedere apparenti interventi di mitigazione (aree verdi interposte, distanziamenti tra le zone edificabili, ecc.). E’ necessario, pertanto, che vengano individuati accorgimenti in tal senso. Vista la modifica in progetto e le criticità esistenti dell’attuale zonizzazione acustica, si rammenta di avviare l’aggiornamento della classificazione acustica per recepire la suddetta modifica e di redigere, laddove previsto dalle normative, la documentazione di clima acustico ai sensi della D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 46-14762.

L’iter di aggiornamento della zonizzazione acustica è, altresì, necessario per recepire le nuove perimetrazioni e destinazioni d’uso di altri interventi oggetto della presente Variante.

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l’Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all’oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di

Gestione del Rischio Alluvione;

- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- quanto sopra evidenziato dagli Uffici costituisce formulazione di osservazioni e contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS ;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 30.04.2021, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 16.03.2021, prot. n. 16502;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Costo n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visti:

- la LR 56/ 77 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;
- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibile;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 14" al PRG del Comune di CAVALLERMAGGIORE in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza, fatte salve le osservazioni puntualmente descritte dall'Ufficio Pianificazione e dal Settore Viabilità, in merito alla modifica che prevede l'**eliminazione del tracciato stradale previsto dal PTCP come "Viabilità di rilevanza provinciale in progetto"**;
- **di dare atto che** in riferimento alle osservazioni effettuate dall'Ufficio Pianificazione in merito alla classificazione come parziale della variante, di cui alla lettera b) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i., inerenti l'eliminazione del tracciato viario individuato dal PTPC come "Viabilità di rilevanza provinciale in progetto" e tenuto conto del parere del Settore Viabilità, non sembrano essere rispettate le disposizioni previste, in quanto la proposta pare modificare "in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e generare statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale";
- **di dare atto che**, per il rispetto delle condizioni di classificazione come parziale della variante di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del comma 5 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i. e dei corrispondenti parametri di cui al comma 6 del medesimo articolo, si ritiene debbano essere attuate ulteriori verifiche da parte del Comune in merito all'accertamento dei parametri dimensionali del Piano che devono essere riferiti all'ultima variante avente carattere generale;
- **di dare atto che** in riferimento alle osservazioni effettuate dall'Ufficio Pianificazione, in merito alla classificazione come parziale della variante, di cui al comma 6, della dell'art. 17 della LR

56/77 e s.m.i., inerenti “aggiornamento perimetro area R4 – mappale 47 fg.29”, si ritengono necessarie le valutazioni puntualmente descritte per la compatibilità della variante;

- **di richiamare** le indicazioni del Settore Viabilità, dell’Ufficio Controllo emissioni ed energia e dell’Ufficio Pianificazione quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell’art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;
- **di richiamare** i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Tutela del Territorio e dal Settore Risorse del Territorio, per i quali si ritiene che la Variante in oggetto possa essere esclusa dalla Valutazione Ambientale Strategica;
- **di trasmettere** al Comune di CAVALLERMAGGIORE il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Dr. Alessandro Risso